AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

Prot.: n. 675265/RU Roma, 22 ottobre 2026

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui "*L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo* [id est *i giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro] sono affidate al Ministero delle finanze, il quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità …"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, con la contestuale assunzione della denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante "*Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE";*

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante "*Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta";*

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "*Delega al Governo per la riforma fiscale*" e, in particolare, l'articolo 15, concernente i princìpi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante "*Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 9 agosto 2023, n. 111*" e, in particolare, l'articolo 13, comma 5, in materia di Punti Vendita Ricariche, secondo il quale "*Gli esercenti l'attività di punto vendita ricariche effettuano operazioni di ricarica del conto di gioco on line esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell'identità di chi chiede la ricarica presso il punto vendita. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest'ultimo già validati per l'effettuazione delle operazioni sul conto di gioco.";*

VISTO l'articolo 11, comma 6, lettera b) dello schema di convenzione di concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, secondo cui "…*il concessionario è tenuto a utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, intestati al concessionario, per la custodia e la gestione delle somme giacenti sui conti di gioco di titolarità dei giocatori… L'utilizzo di ulteriori strumenti finanziari e di pagamento è subordinato alla preventiva autorizzazione di ADM da disciplinarsi con successivo provvedimento di ADM*;

CONSIDERATO che i requisiti di tracciabilità dei flussi finanziari devono essere garantiti sia per gli strumenti di ricarica del conto di gioco che per quelli attraverso i quali si effettuano i prelievi dal conto di gioco, nonché per la custodia e gestione da parte del concessionario delle somme giacenti su tutti i conti di gioco ad essi facenti capo;

CONSIDERATO, pertanto, che l'Agenzia, nel pieno rispetto delle disposizioni settoriali in materia di servizi di pagamento, è tenuta ad individuare specifici criteri oggettivi e requisiti tecnici a cui gli strumenti finanziari e di pagamento devono adeguarsi al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che devono intendersi come strumenti di pagamento utili ad effettuare le ricariche di gioco sia gli strumenti di pagamento offerti da prestatori di servizi di pagamento italiani o stabiliti nell'Unione sia gli strumenti di ricarica, offerti da altre tipologie di operatori, che rispondano a specifici requisiti definiti dall'Agenzia, in grado di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che nelle attività di ricarica del conto di gioco devono trovare applicazione le regole in materia di adeguata verifica e, più in generale, le norme previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 richiamate dall'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 e dell'articolo 11, comma 6, lettera b) dello schema di convenzione di concessione;

VALUTATE le osservazioni e le indicazioni pervenute, a seguito di incontri e interlocuzioni, da parte della Direzione V - Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia e della Guardia di Finanza;

IL DIRETTORE DETERMINA

ARTICOLO 1
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario per la raccolta a distanza dei giochi di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, da ora il Concessionario, utilizza per le operazioni di addebito e accredito delle somme sui conti di gioco, esclusivamente, strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, dall'articolo 53, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e di quanto previsto ai successivi articoli 2, 3 e 5.

2. Il Concessionario utilizza conti correnti bancari o postali dedicati, ad esso intestati, per la custodia e la gestione delle somme giacenti sui conti di gioco di titolarità dei giocatori, comunicando ad ADM le coordinate bancarie dei conti correnti medesimi e degli strumenti di pagamento utilizzati per la movimentazione delle somme e per il pagamento delle vincite, previsti al successivo articolo 6.

ARTICOLO 2
Ricarica dei conti di gioco tramite strumenti di pagamento alternativi al contante disciplinati dalle disposizioni settoriali in materia di servizi di pagamento

1. Ai fini della ricarica dei conti di gioco, sono strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i servizi e gli strumenti di pagamento offerti da un prestatore di servizi di pagamento italiano o stabilito nell'Unione che consentono di trasferire fondi identificando, univocamente, ordinante e beneficiario e registrando data, importo e causale della transazione.

2. Ai sensi dell'articolo 2, punto 19), del regolamento (UE) 2015/751, si definisce strumento di pagamento "*qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento*". Rientrano nella nozione di strumento di pagamento tracciabile di cui al comma 1:

a) il bonifico, quale definito all'articolo 1, comma 1, lett. o-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

b) l'addebito diretto, quale definito all'articolo 1, comma 1, lett. v), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

c) una carta di pagamento, quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2015/751;

d) una carta prepagata, quale definita all'articolo 2, punto 35) del regolamento (UE) 2015/751.

3. In presenza delle prescritte autorizzazioni di legge e nel rispetto di tutte le norme bancarie e di settore e delle norme in materia di contrasto al riciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al comma 1 non è soggetto alla limitazione di cui al terzo periodo dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

ARTICOLO 3

Ricarica dei conti di gioco tramite strumenti di pagamento di cui all'articolo 2, lettera m), punti 1) e 2), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11

1. Ai fini della ricarica dei conti di gioco, sono strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari anche gli strumenti di pagamento di cui all'articolo 2, lettera m), punti 1) e 2), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, notificati alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 comma 4-bis, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e che abbiano i seguenti specifici requisiti:

a) identificazione del soggetto che acquista lo strumento di pagamento e corrispondenza tra quest'ultimo e il titolare del conto di gioco oggetto di adeguata verifica, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) utilizzabilità del pagamento esclusivamente per ricaricare il conto di gioco del titolare dello strumento di pagamento;

c) immodificabilità dell'operazione di pagamento;

d) possibilità che lo strumento di pagamento sia ricaricabile solamente da parte del titolare, appositamente identificato, dello strumento stesso, tramite pin/voucher o diverse modalità, che siano, comunque, univocamente associati allo strumento di pagamento;

e) non trasferibilità del pagamento a terzi;

f) idoneità dello strumento di pagamento a consentire l'identificazione del relativo titolare.

2. Le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 1 sono attestati, sotto la propria responsabilità, dagli operatori che emettono lo strumento di pagamento, tramite una relazione asseverata da un soggetto terzo, esperto in materia di antiriciclaggio e/o in materia bancaria, descrittiva delle caratteristiche tecniche dello strumento di pagamento che viene presentata all'Agenzia delle

dogane e dei monopoli per il tramite di uno o più dei concessionari che intendono utilizzarlo come strumento di pagamento. Prima della presentazione della relazione asseverata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il concessionario verifica la sussistenza delle caratteristiche e dei requisiti di cui al comma 1 sulla base delle attestazioni contenute nella relazione medesima. Per lo svolgimento dei controlli di competenza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette dette relazioni alla Guardia di Finanza e alla Banca d'Italia, unitamente al nominativo del concessionario di riferimento.

3. La presentazione della relazione di cui al comma 2 consente al concessionario l'utilizzo dello strumento di pagamento asseverato che, in quanto tale, non è soggetto alla limitazione di cui al terzo periodo dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Il concessionario verifica la permanenza delle caratteristiche e dei requisiti di cui al comma 1.

4. Se è accertata l'assenza dei requisiti di cui al comma 1 o la non veridicità della relazione asseverata di cui al comma 2, ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Agenzia informa tempestivamente la Banca d'Italia, sospende l'operatività dello strumento di pagamento e procede all'applicazione delle penali convenzionali nei confronti del concessionario.

5. Gli strumenti di pagamento già in uso da parte dei concessionari e che siano rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 rimangono transitoriamente validi ed utilizzabili fino al 31 marzo 2027 termine entro il quale i concessionari interessati dovranno presentare all'Agenzia la relazione di cui al comma 2, ferma restando la possibilità di introdurre nuovi strumenti di pagamento anche successivamente a tale data.

6. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli sottopone a verifica l'utilizzo da parte dei concessionari di strumenti di pagamento asseverati, attraverso attività di controllo sul territorio.

ARTICOLO 4

Registrazione contabile delle operazioni di ricarica dei conti di gioco

1. Le operazioni di ricarica dei conti di gioco effettuate presso i punti vendita ricariche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, con gli strumenti di pagamento di cui agli articoli 2 e 3, nonché quelle effettuate con pagamenti in contanti devono essere registrate direttamente nella contabilità del concessionario ovvero registrate nella contabilità dei punti vendita ricariche e trasmesse con le modalità previste dalle Regole tecniche della concessione nella contabilità del concessionario, anche al fine di controllo del limite di ricarica settimanale in contanti, di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

2. Le evidenze contabili relative alle operazioni di ricarica dei conti di gioco effettuate mediante gli strumenti di pagamento di cui all'articolo 2 sono mantenute separate e distinte da quelle relative alle operazioni effettuate mediante gli strumenti di pagamento di cui all'articolo 3, nonché da quelle effettuate in contanti.

ARTICOLO 5

Prelievo dai conti di gioco tramite strumenti di pagamento disciplinati dalle disposizioni settoriali in materia di servizi di pagamento

1. Ai fini del prelievo delle somme giacenti sui conti di gioco, il titolare del conto di gioco deve indicare un conto di pagamento o uno strumento di pagamento ove accreditare le somme da parte del Concessionario fra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, obbligatoriamente intestato al titolare del conto di gioco.

2. Il Concessionario, prima di effettuare l'accredito delle somme, verifica l'effettiva riconducibilità del conto di pagamento o dello strumento di pagamento indicato al titolare del conto di gioco, anche effettuando verifiche presso i prestatori di servizi di pagamento e/o acquisendo copia della documentazione necessaria.

3. Nel caso in cui il conto di pagamento o lo strumento di pagamento indicato per l'accredito non sia intestato al titolare del conto di gioco ovvero non risponda ai requisiti di cui al comma 1, il Concessionario non procederà all'accredito delle somme richieste dandone comunicazione al titolare del conto di gioco, invitandolo ad indicare uno strumento di pagamento idoneo.

4. Al Concessionario è fatto divieto di consentire il prelievo delle somme richieste dal titolare del conto di gioco tramite pagamento presso i punti vendita ricariche di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 o presso altri punti vendita del gioco, anche su rete fisica, anche se riconducibili al medesimo Concessionario.

ARTICOLO 6

Utilizzo dei portafogli elettronici ai fini della movimentazione delle somme dai conti correnti dedicati dei concessionari e per il pagamento delle vincite

1. Per la movimentazione delle somme presenti sul conto corrente bancario o postale dedicato, di cui all'articolo 11, comma 6, lettera b) dello schema di convenzione di concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 e per il pagamento delle vincite, il Concessionario può utilizzare uno o più portafogli elettronici, gestiti da intermediari autorizzati e vigilati, previa comunicazione all'Agenzia e purché venga contestualmente indicata la banca depositaria o tesoriera sulla quale materialmente risiedono le somme dei giocatori ed alla quale rivolgersi quale garante delle stesse.

****

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e a ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE CENTRALE
Mario Lollobrigida

firmata digitalmente